

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 489</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAMICO, SPAGNOLI, CATALDO, TESI, GIOVANNINI, COCCIA**

*Presentata il 14 luglio 1972*

**Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei libri dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accade sovente che i titolari e gli addetti alla rivendita di giornali, di libri, di riviste per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, rivenduto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati, vengano incriminati, perché ritenuti responsabili dei reati di cui agli articoli 528 e 725 del codice penale. Contrastanti giudicati, e conseguentemente incertezze del diritto, tengono in una condizione di continuo disagio questa numerosa categoria, disagio che si ripercuote nell'esplicazione del quotidiano lavoro.

Infatti, ai rivenditori di giornali e di riviste, pervengono ogni giorno numerosissime pubblicazioni che per contratto di lavoro debbono esporre nelle loro edicole e vendere senza alcuna possibilità di sindacato, ammesso che le capacità peculiari del rivenditore di pubblicazioni siano tali da poter giudicare il contenuto di ciascuna di esse. D'altronde un obbligo di un giudizio del rivenditore sulle pubblicazioni inviate dagli editori e distributori autorizzati, trasformerebbe il rivenditore

di giornali in un censore di stampa, ipotesi assurda e ridicola.

Molte altre considerazioni potrebbero essere portate per dimostrare l'impossibilità di una loro responsabilità oggettiva per la pratica condizione in cui il loro lavoro si svolge, come è dimostrato dal fatto che la magistratura, per la difficoltà di configurare il dolo generico, ha dovuto, il più delle volte, pronunciarsi per l'assoluzione. Il più delle volte, ma non tutte, non mancano sentenze di condanna, con grave pregiudizio e danno di onesti lavoratori.

Per le suesposte ragioni nella passata legislatura fu presentata dal nostro gruppo una proposta (n. 1607 Beragnoli ed altri) volta a stabilire esplicitamente l'esenzione della responsabilità penale ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale, dei titolari e degli addetti alla rivendita di giornali, qualora incorrano nel fatto, durante il normale lavoro giornalmente espletato.

Tale proposta fu approvata dalla Camera e trasmessa al Senato che l'approvò il 30

marzo 1971 con alcune modifiche che giustamente estendevano la causa di non punibilità a favore dei titolari e degli addetti a rivendite di giornali e riviste anche ai reati di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. L'intervenuta fine anticipata della V legislatura non ha consentito alla Camera di rendere definitiva l'approvazione della proposta.

Per questi motivi, anche tenendo conto che la recente sentenza n. 93 del 10 maggio 1972

della Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 528 del codice penale, in relazione all'articolo 21 della Costituzione, riteniamo giusto ripresentare la proposta nel testo già approvato dal Senato, per porre rapidamente fine al grave stato di disagio, che il permanere di una situazione di incertezza, crea negli interessati esposti a incriminazioni per fatti di cui oggettivamente essi non possono essere considerati responsabili.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO:

Non sono punibili, ai sensi degli articoli 528 e 725 del codice penale e degli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendite di giornali e di riviste, per il solo fatto di avere, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicamente rivenduto, detenuto ed esposto pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.

La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e di pubblicazioni non periodiche.